


Avv. GIANCARLO VIGLIONE
Luigotevere dei Mellini n. 17 - 00193 Roma
Tel. 0668136595 - 0668136380 - Fax 0668130021
E.mail: legale@pec.studiolegaleviglione.it


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
E.prot DVA - 2015 - 0024074 del 25/09/2015

Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le valutazioni
e le autorizzazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione
Ambientale
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 - Roma

e-mail pec: DGSalvaguardiaAmbientale@pec.minambiente.it

MANDATO

: ID_VIP: 3084 - Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs.
152/2006 e s.m.i. relativa al progetto per la realizzazione di un impianto pilota
geotermico denominato "Lucignano" nel comune di Radicondoli (SI) -
proponente società Lucignano Pilot Project s.r.l. - Osservazioni

Per i Sig.ri Roberto COZZOLINO e Alexandra GELPLKE, rappresentati e difesi giusto
mandato a margine, dagli avvocati Stefano Mazzi, Cataldo D'Andria e Giancarlo
Viglione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Luigotevere dei Mellini n.17

Nomino a rappresentarmi e
difendermi nel procedimento ID_VIP:
3084 nonché in ogni fase, stato e
grado dell'eventuale giudizio, l'Avv.
STEFANO MAZZI, l'Avv. GIANCARLO
VIGLIONE e l'Avv. CATALDO
D'ANDRIA, conferendogli ogni più
ampia facoltà di legge, eleggendo
domicilio presso lo studio dell'Avv.
Giancarlo Viglione in Luigotevere dei
Mellini, 17 - 00193 Roma


PREMESSO CHE


- in capo ai signori Roberto Cozzolino e Alexandra Gelpke è radicato l'"interesse"
a "presentare proprie osservazioni" ai sensi del Codice Ambientale;
- i signori Roberto Cozzolino e Alexandra Gelpke sono proprietari del podere
Pitena e dei circostanti terreni, nel comune di Radicondoli, per un'area
complessiva di circa 46 ettari, identificati al catasto di Radicondoli come segue:
Immobili: foglio 49 part. 17 sub 1, sub 5, sub 7, sub 9, sub 10, sub 11, sub 12,
sub 14 (impianto fotovoltaico) per complessivi 381 mq, e foglio 37, part 64
(collabente);
terreni: foglio 37 part. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 90, 91, 93,
94, 95, 96, 97; foglio 49 part. 16, 18, 19, 20, 21, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 127, 128;
foglio 50 part. 18, 19, 20, 21, per un totale complessivo di 47,10 ettari

Firma




E' autentica





- gli istanti sono anche titolari unici della Società Agricola Pitena Ss, Cf/P.IVA 01191760527, che, in particolare, produce su detti terreni zafferano di prima categoria e confetture ottenute da frutti coltivati in loco o da frutti selvatici, anch'essi raccolti all'interno della proprietà. Su parte dei terreni insiste un impianto di arboricoltura da legno. Si fa presente che l'azienda si sta avviando alla produzione biologica;
- è rilevante l'impatto della procedura di cui alle osservazioni *de quibus* sulla proprietà degli odierni istanti come in precedenza individuata;
- infatti il polo di reiniezione insisterà sulle particelle (foglio 37) 35, 95, 96 e parte del fluidodotto interesserà le part. 30 (boscata), 94; la strada poderale sempre di proprietà degli scriventi e oggetto di intervento, interesserà le particelle 97 e 60 del foglio 37, e 19, 21, 79, 80 del foglio 49;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- l'art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 22/2010 dispone: *"Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale (...), sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico (...). Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale"*;
- l'art. 3, comma 2-bis, d.lgs. 22/2010 così recita: *"Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata"*;
- ai sensi del comma 5 dello stesso art. 3 d.lgs. 22/2010, *"il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove previsto dalla legge"*;
- l'art. 6, commi 5 e 6, d.lgs. 152/2006 così recita: *"5. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:*

- a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto”;
- l'allegato II, rubricato "Progetti di competenza statale", al d.lgs. 152/2006, al punto 7-quater) così recita: "7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni”;
 - l'art. 29, d.lgs. 152/2006, così dispone: "1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”;
 - alla luce del delineato quadro normativo emergono le seguenti considerazioni:
 - a) il procedimento di valutazione di impatto ambientale è subprocedimento della procedura di autorizzazione avente ad oggetto il rilascio del permesso di ricerca finalizzato alla sperimentazione di impianti geotermici pilota;
 - b) ai fini dell'accoglimento della istanza di permesso di ricerca per la realizzazione di "impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22", è necessaria la valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che costituisce "presupposto e parte integrante del procedimento di autorizzazione" senza la quale i progetti sono "annullabili”;

VERIFICATO CHE

- la società Lucignano Pilot Project s.r.l., in data 24.08.2011, inoltrava al Ministero dello Sviluppo Economico "istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche finalizzata alla sperimentazione di impianti pilota " presso il comune di Radicondoli (SI);
- con nota prot. n. 10555 del 14.05.2015, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla società proponente un avviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, sul presupposto che "non risultava ancora pervenuta a questa Amministrazione alcuna notizia in merito agli adempimenti in materia di VIA relativi al progetto di cui trattasi”;

- con provvedimento prot. n. 0015137 del 14.07.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico *"determina il rigetto dell'istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche denominata "Lucignano"";*
- in conseguenza del provvedimento adottato in data 14.07.2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico con il quale si *"determina il rigetto dell'istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche denominata "LUCIGNANO"'*, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non può procedere al vaglio della istanza di valutazione di impatto ambientale avanzata dalla società Lucignano Pilot Project s.r.l.. Ed infatti tale istanza è stata avanzata in seno al procedimento di *"istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche denominata "LUCIGNANO"'* presentata in data 24.08.2011 dalla società proponente che - si ripete - si è concluso con il provvedimento di rigetto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 14.07.2015;

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non dia seguito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in epigrafe indicata in quanto presentata in seno alla procedura di autorizzazione alla *"istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota"* già rigettata dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0015137 del 14.07.2015

Roma, 21.09.2015


Avv. Stefano Mazzi

Avv. Cataldo Andria


Avv. Giancarlo Viglione

DGSalvanguardia Pec

Da: PEC Studio Legale Viglione <legale@pec.studiolegaleviglione.it>
Inviato: giovedì 24 settembre 2015 10:34
A: DGSalvanguardia.ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: ID_VIP 3084 - Osservazioni VIA LUCIGNANO_COZZOLINO E GELPLKE
Allegati: Osservazioni VIA LUCIGNANO_Cozzolino e Gelpke.pdf

STUDIO LEGALE VIGLIONE
Lungotevere dei Mellini, 17
00193 Roma
Tel. 06/68136595 - 06/68136380
Fax. 06/68130021